

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 LUGLIO 2009, N. 28525: divieto di introdurre armi non autorizzate nei parchi.

«...in tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a)- e f)-, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Invero il richiamo contenuto nella lett. g) del citato art. 21 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati... ».

«Secondo l'orientamento di questa corte integra il reato in esame anche la condotta di chi si limiti a transitare trasportando a bordo dell'auto un'arma per raggiungere una zona in cui la caccia non è vietata.

Nei casi in cui sorga la necessità di transitare nel parco con un'arma si può chiedere l'autorizzazione. ».



28525/09

29

Udienza pubblica del 9 giugno del 2009

Registro Gen. N 12053/09

Sentenza n 1237



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ernesto lupo	presidente
Dott. Ciro Petti	consigliere
Dott. Luigi Marini	consigliere
Dott. Maria Silvia Sensini	consigliere
Dott. Guicla I Mulliri	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Tardugno Gerrardo, nato a Teggiano il 18 ottobre del 1958, avverso la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania ;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata nonché la memoria della parte civile osserva quanto segue

IN FATTO

Il tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 7 gennaio del 2009, condannava Tardugno Gerardo alla pena di euro 2000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui agli articoli 11 comma terzo lettera f) e 30 comma 1 legge n 394 del 1991 perché, senza autorizzazione ,introduceva all'interno del Parco del Cilento e del Vallo di Diana un fucile da caccia cal 12.Fatto commesso il 22 marzo del 2005.



Il tribunale, con la medesima sentenza assolveva il prevenuto da altre contravvenzioni alla legge sulla caccia per l'insussistenza dei fatti.

Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

l'inosservanza degli artt 24 della Costituzione e 459 e 460 c.p.p. per la violazione del diritto di difesa, in quanto nel decreto penale di condanna si era indicata la pena complessivamente ~~comminata~~ senza la determinazione del reato base e degli aumenti per la continuazione;

la violazione degli artt 11, comma terzo e 30 comma 1 della legge n 394 del 1991 nonché illogicità della motivazione sul punto: assume che essendo residente nella zona del Parco, per recarsi a caccia in altre zone poteva legittimamente portare con sé il fucile scarico come consentito dall'articolo 21, comma 1 lettera g) della legge n 157 del 1992

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perché infondato.

Con riferimento al primo motivo si rileva che, a seguito dell' opposizione, il decreto penale è stato revocato e con la sentenza di condanna la responsabilità del prevenuto è stata affermata per un solo reato. Quindi l'imputato non ha più alcun interesse a dolersi per la mancata indicazione, nel decreto penale di condanna revocato, della pena ~~comminata~~ per le varie contravvenzioni originariamente ascritte

Con riguardo al secondo motivo si osserva che, in tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a)- e f)-, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Invero il richiamo contenuto nella lett. g) del citato art. 21 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati (Cass n 5977 del 2000, conf n 30 del 2000; n 2919 del 2000)

Secondo l'orientamento di questa corte integra il reato in esame anche la condotta di chi si limiti a transitare trasportando a bordo dell'auto un'arma per raggiungere una zona in cui la caccia non è vietata

Nei casi in cui sorga la necessità di transitare nel parco con un'arma si può chiedere l'autorizzazione.

P.Q.M.

LA CORTE



Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali

Così deciso in Roma il 9 giugno del 2009-

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ciro Petti

Ernesto Lupo

